COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 02.10.1996
COM(96) 473 def.

96/ 0242 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento n. 3030/93 del Consiglio, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 1998 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio

(presentata dalla Commissione)

Relazione

1. Processo di integrazione nelle normali regole del GATT 1994 in base alle disposizioni dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento

A norma dell'articolo 2 dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), applicabile alle cosiddette restrizioni AMF, tutti i membri dell'OMC sono tenuti, nell'arco del periodo transitorio di dieci anni, a rimuovere progressivamente i prodotti tessili e dell'abbigliamento dal campo d'applicazione delle specifiche regole transitorie dell'ATA e ad integrarli nelle normali regole e discipline del GATT 1994. Una volta che un prodotto è stato "integrato" non è possibile mantenere le restrizioni quantitative esistenti né invocare le disposizioni relative al meccanismo di salvaguardia specifico dell'ATA per reintrodurre restrizioni quantitative sul medesimo prodotto.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 8 dell'ATA, l'integrazione si effettua, al più tardi, secondo il calendario seguente: i prodotti che rappresentavano non meno del 16% del volume totale delle importazioni di ciascun membro dell'OMC nel 1990 dei prodotti contemplati dall'ATA dovevano essere integrati il 1° gennaio 1995 (prima fase di integrazione); quelli che rappresentavano non meno del 17% saranno integrati il 1° gennaio 1998 (seconda fase); quelli che rappresentavano non meno del 18% saranno integrati il 1° gennaio 2002 (terza fase); i prodotti restanti saranno integrati il 1° gennaio 2005 (quarta e ultima fase). I prodotti da integrare devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 l'elenco dei prodotti da integrare deve essere notificato all'organo di controllo dei tessili (OCT) almeno 12 mesi prima della data prevista per la loro integrazione. Pertanto la decisione relativa a quali prodotti integrare durante la seconda fase deve essere presa dal Consiglio e notificata all'OCT entro il 1° gennaio 1997.

La presente proposta è intesa a (a) individuare i prodotti da includere nelle normali regole del GATT 1994 con effetto dal 1° gennaio 1998, (b) rimuovere detti prodotti dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio che stabilisce le regole applicabili alle importazioni di prodotti tessili oggetto di accordi, protocolli o intese[1] e (c) inserirli nel regolamento comunitario che disciplina il regime all'importazione applicabile ai prodotti originari di paesi membri dell'OMC e non soggetti ad uno specifico regime di importazione[2].

2. Impostazione della Commissione in merito all'integrazione

La Commissione ha pubblicamente invitato tutte le parti interessate a indicare quali fossero a loro avviso i prodotti da integrare[3]. Sono pervenute numerose risposte provenienti da svariate fonti, tra cui industrie, importatori e rivenditori, nonché da alcuni paesi fornitori. Benché le posizioni espresse nelle risposte fossero notevolmente diverse tra loro e in alcuni casi contraddittorie, la Commissione, nel formulare le sue proposte ha cercato di tenere pienamente conto di tutti i punti di vista esposti.

Gli Stati Uniti hanno già presentato il loro elenco di prodotti tessili e dell'abbigliamento per tutte e tre le fasi di integrazione. Tale elenco mostra che gran parte dei prodotti continuerà ad essere soggetta a restrizioni quantitative fino alla fine del periodo di integrazione ATA.

Per i motivi esposti più avanti la Commissione ritiene importante che la Comunità non rimandi l'abolizione delle restrizioni esistenti all'ultimo momento utile e, mentre l'elenco dei prodotti inclusi nel GATT 1994 dalla Comunità nella prima fase di integrazione non comprendeva nessun prodotto

---

1 Allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio

2 Allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio.

3 GU n. C 81 del 19. 3. 1996.

oggetto di un contingente bilaterale, per la seconda fase di integrazione la Commissione ha adottato un'impostazione diversa, assicurando al tempo stesso che il processo sarà attuato progressivamente in modo sostanzialmente accettabile per l'industria. Infatti l'industria comunitaria già ha fatto e continua a fare notevoli sforzi di ristrutturazione e modernizzazione. In considerazione di questo fattto e dei vari altri fattori che determinano l'evoluzione del settore, la proposta in oggetto è stata elaborata in modo tale da ridurre al minimo il rischio di ripercussioni negative sulla produzione e l'occupazione a livello sia europeo che regionale.

3. Analisi delle restrizioni esistenti e selezione dei prodotti da integrare

In vista della seconda fase di integrazione la Commissione ha effettuato un'approfondita analisi dell'attuale sistema di contingenti della Comunità; mentre alcuni contingenti continuano ad offrire un'effettiva protezione all'industria comunitaria, altri non risultano essere di grande utilità economica.

Tale situazione dipende dal fatto che dall'istituzione nei primi anni '70 dell'accordo multifibre (AMF) ad oggi il mondo del commercio internazionale dei tessili è notevolmente cambiato ed è nello stesso tempo mutata anche la struttura della produzione nazionale. Ad esempio, molti ex fornitori sono passati a produzioni diverse dai tessili, mentre in seguito ad iniziative politiche fornitori importanti come la Turchia (e dal 1° gennaio 1998 i paesi associati dell'Europa centrale e orientale) beneficiano di un accesso senza restrizioni al mercato dell'UE.

Occorre inoltre tener presente che i coefficienti di crescita accelerati previsti dall'ATA hanno reso o renderanno molti contingenti superflui prima della fine del periodo decennale di integrazione. Nella selezione dei prodotti per la seconda fase di integrazione la Commissione si è basata su diversi fattori: sensibilità del prodotto per l'industria comunitaria e le sue componenti regionali particolarmente in termini di competitività economica e occupazione; capacità dell'industria comunitaria di adattarsi ad un aumento della concorrenza su prodotti attualmente soggetti a restrizioni quantitative; volontà di incoraggiare l'adeguamento dell'industria ad un ritmo accettabile durante l'intero periodo transitorio decennale, processo che in parte avrà luogo con la maggiorazione dei coefficienti di crescita applicabili ai contingenti; impatto sui consumatori; impatto sui paesi terzi; opportunità di semplificare il regime comunitario all'importazione per i prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Inoltre, la Commissione ha attentamente considerato l'efficacia dei contingenti in termini di protezione generale. L'efficacia è stata valutata per categoria, in base a due fattori, ossia il livello delle importazioni contingentate rispetto al totale delle importazioni e il livello di utilizzazione dei contingenti da parte dei paesi fornitori.

Ad esempio, per i costumi da bagno (categoria 72 dei tessili), la Comunità applica una sola restrizione, nei confronti di Hong Kong. Tuttavia, Hong Kong non è più il principale fornitore di questi prodotti; le importazioni provenienti da Hong Kong rappresentano l'11% delle importazioni totali della Comunità. Inoltre, Hong Kong non usa neanche la metà del contingente di cui può disporre. Tali fattori hanno indotto la Commissione a proporre che questa categoria sia integrata. In base all'analisi effettuata le categorie da proporre per l'integrazione sono risultate 24. Le categorie in questione sono elencate nell'allegato 1 del presente progetto di regolamento; considerate insieme esse rappresentano il 17,83% delle importazioni del 1990 per l'UE 15.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 dell'ATA, la proposta della Comunità per la seconda fase comprende prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati (categorie 41, 46, 124, 126), tessuti (categorie 50, 61, 65, 96, 100), prodotti dell'abbigliamento (categorie 10, 67, 70, 72, 74, 77, 86, 87, 88) e prodotti tessili confezionati (categorie 58, 84, 90, 91, 110, 111).

Delle 24 categorie proposte 5 non sono attualmente soggette ad alcuna forma di restrizione, mentre le altre 19 sono soggette ad un totale di 51 restrizioni bilaterali; 17 di queste sono applicate nei

confronti di fornitori OMC e sarebbero abolite a decorrere dal 1° gennaio 1998, con l'entrata in vigore della seconda fase di integrazione[4].

Esiste attualmente una controversia tra la Comunità e l'Argentina in materia di accesso al mercato per le importazioni in Argentina di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Comunità europea. Secondo la Commissione l'Argentina non rispetta gli impegni assunti nel quadro dell'Uruguay Round in materia di accesso al mercato. La proposta di integrare i prodotti della categoria 46 nelle normali regole del GATT 1994 è stata fatta in base all'ipotesi che prima del 29 novembre 1996 la controversia con l'Argentina sia risolta in modo pienamente favorevole alla Commissione.

4. Unione doganale con la Turchia

Nel quadro dell'unione doganale CE-Turchia quest'ultima si è impegnata ad allinearsi alla politica commerciale della CE. In seguito a questo accordo la Turchia è tenuta tra l'altro ad integrare per la seconda fase di integrazione (come già avvenuto per la prima) gli stessi prodotti inclusi dalla Comunità. La proposta di integrazione combinata UE 15 + Turchia corrisponde per la seconda fase al 18,78% delle importazioni del 1990.

---

4 Altre 5 restrizioni sono applicate nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e orientale (ai quali a norma degli accordi europei non saranno più applicabili contingenti dal 1° gennaio 1998) e altre 29 nei confronti di paesi non membri dell'OMC (queste rimarranno in vigore finché non saranno abolite mediante negoziati bilaterali o fino a quando i relativi paesi non aderiranno all'OMC).

Proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che stabilisce, a norma dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento n. 3030/93 del Consiglio, l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nel GATT 1994 il 1° gennaio 1998 e che modifica l'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio e l'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio[1] , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3053/95 della Commissione[2] ,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità europea ha concluso l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito "OMC")[3] , al quale è allegato l'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento (in seguito "ATA");

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafi 8, lettera a) e 11 dell'ATA, la Comunità è tenuta, da un lato, a integrare il 1° gennaio 1998 nelle normali regole e discipline del GATT i prodotti che rappresentavano non meno del 17% del volume totale delle importazioni del 1990 nella Comunità di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento contemplati dall'ATA e, dall'altro, a notificare l'elenco di tali prodotti all'organo di controllo dei tessili dell'OMC entro il 1° gennaio 1997;

considerando che, nella scelta dei prodotti da integrare, il Consiglio si è basato su svariati fattori, segnatamente la sensibilità del prodotto per l'industria comunitaria e le sue componenti regionali in particolare in termini di competitività economica e di occupazione, l'efficacia delle restrizioni quantitative sul prodotto, la capacità dell'industria comunitaria di adattarsi ad un aumento della concorrenza su prodotti attualmente soggetti a restrizioni quantitative applicate nei confronti di uno o più paesi fornitori, la volontà di incoraggiare l'adeguamento dell'industria ad un ritmo accettabile durante tutto il periodo transitorio di dieci anni, l'impatto sui consumatori, l'impatto sui paesi terzi e l'opportunità di semplificare il regime all'importazione comunitario per i prodotti tessili e dell'abbigliamento;

considerando che a tale riguardo è stato tenuto conto delle osservazioni trasmesse dalle parti interessate che hanno risposto all'invito della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee[4];

considerando che occorre modificare l'elenco di prodotti contenuto nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio per escluderne i prodotti da integrare il 1° gennaio 1998;

considerando che occorre modificare l'elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento soggetti alle normali regole e discipline del GATT, contenuto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio[5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 139/96 della Commissione[6], per inserirvi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i prodotti da integrare nelle normali regole del GATT,

---

1 GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

2 GU n. L 323 del 30. 12. 1995, pag. 1

3 GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 3

4 GU n. C 81 del 19. 3. 1996, terza pagina di copertina.

5 GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

6 GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti da integrare nelle normali regole del GATT 1994, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono elencati nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'allegato X del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
3. L'allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio è sostituito dall'allegato 3 del presente regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1996

Per il Consiglio

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da integrare nelle normali regole del GATT 1994
(Seconda fase)

Categoria	Designazione delle merci[1]
10	Guanti a maglia
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati
50	Tessuti di lana o di peli finlo
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati
61	Nastri galloni o simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 . Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:
70	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esciusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia
87	Guanti, diversi da quelli a maglia
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche
91	Tende
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
110	Materassi pneumatici, tessuti
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende
124	Fibre sintetiche in fiocco
126	Fibre artificiali in fiocco

1 La descrizione delle categorie si trova nell'allegato I del regolamento (CEE) 3030/93.

"ALLEGATO X

Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento non ancora integrati nelle normaliregole del GATT 1994

Categoria	Designazione delle merci[1]
	GRUPPO I A
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:
	GRUPPO IB
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
	GRUPPO II A
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted ", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quelle a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna
	GRUPPO II B
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
31	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia
68	Indumenti per bambini piccoli ("bébés ") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo. Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

1 La descrizione delle categorie si trova nell'allegato I del regolamento (CEE) 3030/93.
La descrizione completa delle linee tariffarie si trova nel regolamento (CE) 1359/95.

GRUPPO III A

33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114:
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
42	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto
51	Cotone cardato o pettinato
53	Tessuti di cotone a punto di garza
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatt ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

GRUPPO III B

93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici

GRUPPO IV

115	Filati di lino o di ramiè
117	Tessuti di lino o di ramiè
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia

GRUPPO V

125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali
128	Peli grossolani, cardati o pettinati
129	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)
131	Filati di altre fibre tessili vegetali
132	Filati di carta
133	Filati di canapa
135	Tessuti di peli grossolani o di crine
136	Tessuti di seta o di cascami di seta
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila
144	Feltri di peli grossolani
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati"
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura Seta greggia (non torta) Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati Lane, non cardate né pettinate Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 Cotone non cardato né pettinato Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159

Altri

163	Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto
Non classificati	CN 59050050 HS EX 640520 HS 660110 HS 870821 HS EX 940490

20

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti tessili e dell'abbigliamento integrati nelle normali regoledel GATT 1994

Categoria	Designazione delle merci[1]
10	Guanti a maglia
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati
50	Tessuti di lana o di peli finio
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati
61	Nastri galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 . Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento:
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza
70	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia
87	Guanti, diversi da quelli a maglia
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche
91	Tende
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
110	Materassi pneumatici, tessuti
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende
126	Fibre artificiali in fiocco
134	Filati metallici
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303
148 B	Filati di cocco
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303

[1] La descrizione delle categorie si trova nell'allegato I del regolamento (CEE) 3030/93.
La descrizione completa delle linee tariffarie si trova nel regolamento (CE) 1359/95.

Non classificati	HS ex 392112 HS ex 392113 HS ex 392190 HS ex 420212 HS ex 420222 HS ex 420232 HS ex 420292 HS 560410 HS 630900 HS ex 640610 HS ex 640699 HS 650100 HS 650200 HS 650300 HS 650400 HS 650590 HS 660191 HS 660199 HS ex 701910 HS ex 701920 HS 880400 HS 911390 HS 950291 HS ex 961210

ISSN 0254-1505

COM(96) 473 def.

DOCUMENTI

IT 11 10

N. di catalogo : CB-CO-96-493-IT-C

ISBN 92-78-09763-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo